



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Divisione V

APPUNTO PER IL MINISTRO

per il tramite del Capo di Gabinetto

OGGETTO: Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il personale del comparto difesa e sicurezza - Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali presso le commissioni riunite I, IV e XI della Camera dei deputati.

Nell'ambito della riforma complessiva del sistema pensionistico operata dal c.d. decreto Salva Italia, l'intervento sui regimi e le gestioni pensionistiche per cui sono previste regole diverse da quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria è stato demandato ad un apposito Regolamento con cui *"assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento"*, adottando *"misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti"*.

Nel rispetto di tali principi e criteri direttivi fissati dal Legislatore, d'intesa con il MEF, sono state inserite nell'ambito dell'unico schema di regolamento di armonizzazione, comprendente anche le disposizioni riferite alle altre categorie di lavoratori (iscritti a diverse gestioni dell'INPS e dell'ex-Enpals), cui l'ordinamento previdenziale ha parimenti riconosciuto per comprensibili, oggettive ragioni, accessi anticipati rispetto alle previsioni generali, i nuovi e più elevati requisiti di accesso, in coerenza con il generale processo di riforma pensionistica, riferiti al personale del Comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Con riferimento a tale ultimo personale, giova ricordare che l'ultimo intervento di armonizzazione al regime pensionistico generale è stato effettuato con il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, di attuazione della delega contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini).



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Divisione V

I successivi provvedimenti di riforma che hanno interessato il sistema previdenziale non hanno invece toccato il settore in questione, al quale, pertanto, non stati applicati i seguenti interventi:

- legge 23 agosto 2004, n. 243 (c.d. legge Maroni):

- accesso alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 60 di età;
- introduzione delle "finestre" semestrali per l'accesso alla pensione di anzianità;

- legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. legge Damiano):

- introduzione del sistema delle "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità, con progressivo aumento del valore di somma tra età e anzianità contributiva;
- introduzione delle "finestre" trimestrali per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

- decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. nella legge 102/2009)

- per le donne del settore pubblico, aumento a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;

- decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. nella legge 111/2011):

- aumento fino a tre mesi, dal 2014, del requisito contributivo (40 anni) per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica.

Viceversa, **hanno trovato applicazione** le disposizioni inserite nel decreto-legge n. 78/2010 riguardanti sia l'applicazione del criterio di decorrenza della pensione differito di un anno (c.d. finestra mobile), sia il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione che sarà applicato, al pari degli altri lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità definite dal decreto 6 dicembre 2011, adottato in attuazione del predetto DL 78/2010.

Tutto ciò considerato, questo essendo il vigente quadro normativo di riferimento da cui partire per adottare le misure volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, l'intervento ipotizzato presentato all'esame del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre u.s., all'esito della complessa ed articolata istruttoria svolta, che ha coinvolto anche le altre Amministrazioni interessate, sia attraverso incontri a livello tecnico tra le competenti Strutture, sia attraverso il confronto a livello politico tra i diversi Ministri interessati, rappresenta il punto di convergenza più equilibrato tra le irrinunciabili ed imprescindibili esigenze di riforma sottese al complessivo disegno di riassetto del sistema pensionistico e la necessità di salvaguardare le diverse specificità e le obiettive peculiarità, connesse alle delicate funzioni istituzionali svolte, dei settori interessati.

Il provvedimento tiene molto conto della mozione



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Divisione V

Ed infatti, al pari di quanto operato per le altre categorie di lavoratori, a cui l'ordinamento previdenziale ha riconosciuto requisiti di accesso anticipati rispetto al regime generale, anche le misure predisposte per il personale del Comparto difesa e sicurezza e di quello dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico incidono tutte sui requisiti minimi di accesso, prevedendone una riparametrazione coerente con la riforma e che tiene conto degli incrementi connessi alle aspettative di vita, già previsti dalla vigente disciplina, ovvero agiscono sui riflessi pensionistici di taluni istituti.

In estrema sintesi, lo schema di regolamento prevede:

- quanto al **trattamento di vecchiaia**, per il personale di truppa, i marescialli ed i sergenti, oggi pensionabile a 60 anni, è stabilito, a decorrere dal 2018, l'accesso alla pensione di vecchiaia a 62 anni, ferma restando l'applicazione degli incrementi per speranza di vita (per il resto del personale, è previsto, a regime, dal 2018, l'accesso alla pensione con un'età che va dai 63 anni ai 66 anni e sette mesi, ferma restando l'applicazione degli incrementi per speranza di vita); al riguardo, è da sottolineare che è stata accolta la richiesta di applicare anche ai sergenti ed i marescialli il requisito per il pensionamento di vecchiaia, a regime, a 62 anni (come per il personale di truppa), anziché a 63 anni, come in precedenza era stato previsto.
- quanto al **pensionamento anticipato**, esso è consentito con 42 anni e tre mesi di contribuzione (in luogo degli attuali 40 anni + 1 anno di finestra mobile), con applicazione di penalizzazioni progressive per età, a regime, inferiori a 59 anni; in particolare, si prevede che sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Inoltre, è previsto il mantenimento del canale di pensionamento con il sistema delle c.d. "quote", che salgono progressivamente fino a raggiungere, a decorrere dal 2019, "quota 99" (almeno 59 anni di età e almeno 40 anni di contribuzione, cui si aggiunge l'incremento per l'aumento della speranza di vita previsto a decorrere dal 2021).

Lo schema di regolamento presentato all'esame del Consiglio dei Ministri prevedeva anche una specifica disposizione in materia di **maggiorazioni del periodo di servizio**, in quanto le stesse



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Divisione V

incidono direttamente sui requisiti di accesso al sistema pensionistico, quale elemento costitutivo che concorre a configurare il requisito contributivo utile a tale fine, disponendone la limitazione, a regime, a complessivi due anni e sei mesi, fermo restando il riconoscimento di un periodo eccedente nel caso in cui l'aumento sia già stato maturato antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento.

Sempre nello schema di regolamento sottoposto all'esame del CDM si prevedevano due interventi concernenti gli istituti dell'ausiliaria, per il personale militare, e del c.d. "moltiplicatore", per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Comparto dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico, con i quali, per evitare che dall'intervento di armonizzazione derivassero paradossali effetti distorsivi di maggiore spesa pensionistica e di accentuazione delle differenze con il regime generale, come peraltro evidenziato nel corso dell'istruttoria tecnica dai competenti Uffici del MEF, venivano limitati gli effetti previdenziali degli stessi con riferimento ai requisiti in vigore alla data del 31 dicembre 2012.

In particolare, con riferimento all'ausiliaria, a fronte delle obiezioni circa l'attinenza dell'intervento proposto nell'ambito proprio del Regolamento, si era valutato che, essendo il trattamento pensionistico rideterminato al termine del periodo di ausiliaria, tale momento riveste vera e propria natura di requisito di accesso al definitivo trattamento pensionistico, senza dimenticare le finalità di contenimento della spesa pensionistica proprie del decreto Salva Italia che rischierebbero di essere contraddette in assenza di un intervento sull'istituto nei termini sopra illustrati.

Tuttavia, sia le disposizioni in materia di maggiorazioni del periodo di servizio sia quelle relative all'ausiliaria ed al c.d. "moltiplicatore" sono state eliminate all'esito dell'esame collegiale condotto dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare del provvedimento.

Il provvedimento verrà ora trasmesso a cura della presidenza del Consiglio dei Ministri al Parlamento ed al Consiglio di Stato per l'acquisizione dei relativi pareri.

